

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.185

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Garieri xxxxx c/ Sky Italia xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 03/10/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/O3/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 2 aprile 2012, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 16426, con cui il Sig. Garieri xxxxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Sky Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/O7/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 5 aprile 2012 (prot. n. 17274), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'istante, sig. Garieri xxxxx, ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Sky Italia xxx, lamentando quanto segue:

- in data 27 giugno 2011 il menzionato ricorrente ha inoltrato a Sky una raccomandata a/r, in cui le ha comunicato la propria volontà di recesso anticipato dal contratto in corso per la fornitura del servizio televisivo;
- con missiva del 7 luglio 2011, la suddetta società ha comunicato all'utente di aver ricevuto la richiesta di recesso anticipato e lo ha invitato a contattare il servizio clienti per concordare la restituzione del decoder e conoscere i dettagli sui tempi, le modalità ed i costi di chiusura del contratto, indicando in € 11,44 l'importo dovuto dal cliente;
- il 23 dicembre 2011 gli è stato richiesto, da una società di recupero crediti incaricata da Sky, il pagamento di € 191,15, relativo alle fatture, rispettivamente, del 5 luglio 2011 e del 5 agosto 2011;
- l'istante ha adito questo Corecom per richiedere tempestivamente l'esperimento del tentativo di conciliazione con l'operatore Sky; congiuntamente, ha richiesto alla società incaricata del recupero crediti la sospensione dei termini per l'adempimento, come previsto, nei casi di avvio delle procedure conciliative, dalle vigenti disposizioni regolamentari;
- il richiesto tentativo di conciliazione è stato esperito infruttuosamente il 19 marzo 2012;
- l'operatore Sky non vi ha aderito, come da verbale in atti;
- nell'odierna istanza di definizione il sig. Garieri chiede lo storno delle fatture suddette ed il pagamento del solo importo richiesto con lettera del 7 luglio 2011, come sopra indicato, oltre all'indennizzo di € 600,00 per i disagi subiti.

L'operatore Sky Italia non si è avvalso della facoltà di depositare memorie difensive e/o documentazione a supporto della propria posizione nell'odierna controversia.

Motivi della decisione

1. Nel rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Quanto al comportamento procedimentale delle parti, ai fini della eventuale liquidazione delle spese di procedura, si osserva che l'operatore Sky non ha aderito al tentativo di conciliazione, come si evince dal verbale negativo redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del vigente Regolamento di procedura, e che l'udienza di discussione di secondo grado non si è tenuta in quanto non richiesta, né ritenuta utile ai fini dell'odierna decisione.

2. Nel merito.

L'odierna controversia si incentra sulla contestazione delle fatture di cui in premessa, asseritamente non dovute, da parte dell'utente, a seguito del suo recesso anticipato dal contratto.

Stando alle dichiarazioni di parte istante ed alla documentazione agli atti, è pacifico che il contratto di che trattasi, relativo alla fornitura di servizi televisivi, sia stato concluso, per volontà dello stesso utente, prima della sua naturale scadenza.

In simili ipotesi si applica la disciplina prevista dagli artt. 11bis e 11ter delle Condizioni Generali di Abbonamento Sky, secondo cui, in caso di recesso anticipato del cliente rispetto alla naturale scadenza contrattuale, *l'operatore ha il diritto di richiedere il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso, il rimborso dei costi sostenuti dall'operatore ed il rimborso di eventuali sconti e promozioni, già applicati all'abbonamento, qualora il cliente non abbia rispettato i termini di durata del contratto previsti dalle singole offerte promozionali.*

Le suddette condizioni contrattuali sono riportate, sia pure sinteticamente, nella lettera del 7/7/2011, inoltrata all'odierno ricorrente. Nella stessa missiva, infatti, Sky comunicava all'utente: *"le sarà richiesto l'importo corrispondente agli sconti o promozioni fruiti, pari alla differenza tra il prezzo di listino e il prezzo scontato da lei precedentemente pagato per i prodotti e/o servizi forniti da Sky, oltre al costo dell'operatore ove applicabile."* Infine, la missiva concludeva, precisando: *"l'importo da lei dovuto è di € 11,44".*

Dal tenore complessivo della stessa, emerge chiaramente che la somma di € 11,44 non è stata richiesta a saldo del contratto e che l'operatore si era espressamente riservato, previa contabilizzazione, di ottenere il rimborso degli sconti e promozioni già applicati all'abbonamento, oltre ad eventuali costi di chiusura del contratto medesimo.

Pertanto, stante quanto sopra rilevato, la condotta dell'operatore convenuto non si appalesa illegittima, poiché l'utente, oltre ad essere stato informato degli effetti della risoluzione anticipata, era stato invitato a prendere contatti con il servizio clienti; conseguentemente, la domanda di parte ricorrente risulta priva di fondamento e deve essere integralmente rigettata.

Si dispone, altresì, la restituzione, in favore dell'operatore Sky, del decoder e di tutti i materiali (smart card e/o telecomandi) concessi all'utente in comodato d'uso gratuito, giusto quanto stabilito dall'art. 4 delle CGA.

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti per il rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Mangano, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di rigettare integralmente, perché infondate, le richieste di parte istante, come formulate nell'atto introduttivo del presente procedimento;
- 2) Di stabilire che il ricorrente, sig. Garieri xxxxx, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione del presente atto, provveda, in favore dell'operatore Sky Italia, al saldo delle fatture di cui in premessa ed alla restituzione del decoder e di tutti i materiali (smart card e/o telecomandi) concessi in comodato d'uso gratuito al momento della conclusione del contratto;
- 3) E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Mangano

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale